

CONSIGLIO DI BACINO “BRENTA PER I RIFIUTI”

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

Sede: Bassano del Grappa (VI) – c/o Sede municipale – via Matteotti, 39 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

C.F.: 91051960242

Ente locale responsabile del coordinamento: COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI)

AMBITO TARIFFARIO DEL COMUNE DI ROSÀ

PEF 2022-2025

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO **(sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 2 al MTR-2)**

Indice della relazione

1	Premessa	3
1.1	Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario	3
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	3
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	3
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario	4
1.5	Altri elementi da segnalare.....	4
2	Descrizione dei servizi forniti (G).....	4
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G).....	4
4	Attività di validazione (E)	5
5	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)	6
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	6
5.1.1	<i>Coefficiente di recupero di produttività.....</i>	<i>6</i>
5.1.2	<i>Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetragestionale)</i>	<i>7</i>
5.1.3	<i>Coefficiente C116.....</i>	<i>7</i>
5.2	Costi operativi incentivanti	7
5.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni	7
5.4	Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	8
5.4.1	<i>Determinazione del fattore b</i>	<i>8</i>
5.4.2	<i>Determinazione del fattore ω.....</i>	<i>8</i>
5.5	Conguagli	8
5.6	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario.....	8
5.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....	9
5.8	Rimodulazione dei conguagli.....	10
5.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	10
5.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	10
5.11	Ulteriori detrazioni.....	11

Allegati:

- allegato 1) la Relazione del gestore ETRA per i capitoli 2 e 3

1 Premessa

La nuova disciplina regolatoria emanata da ARERA per la determinazione dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (MTR-2, approvato con deliberazione 363/2021/R/RIF) prevede che il gestore predisponga il piano economico finanziario (PEF) per le parti di sua competenza, corredato da una dichiarazione di veridicità e da una relazione.

Il gestore deve tramettere tutta la documentazione all'Ente territorialmente competente, che deve verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni. L'Ente territorialmente competente deve poi assumere le determinazioni rispetto ad alcuni parametri e coefficienti che andranno a determinare il piano economico finanziario.

L'Ente territorialmente competente è il Consiglio di bacino "Brenta per i rifiuti", costituito e operativo. Il Consiglio di bacino con la presente Relazione intende assumere definitivamente le funzioni di "Ente territorialmente competente" (ETC) prevista dalla Delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF, approvando le scelte sui parametri e i coefficienti previsti per la determinazione del PEF 2022-2025 dal MTR-2.

La presente Relazione di accompagnamento al PEF è stata redatta sulla base dello schema tipo fornito in Allegato 2 alla Determina 2/2021/DRIF e ha lo scopo di sviluppare i capitoli di competenza dell'Ente territorialmente competente.

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

Nell'ambito tariffario è ricompreso esclusivamente il Comune di Rosà.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

L'ambito tariffario vede un unico gestore per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani: la società ETRA spa.

I contratti di affidamento *in house providing* prevedono anche il servizio di gestione della tariffa e dei rapporti con l'utenza.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

L'insieme dei gestori che operano nel territorio del bacino "Brenta per i rifiuti" conferiscono in diversi impianti di chiusura del ciclo, riportati nella successiva tabella.

Tipo di impianto	Comune	Società
Compostaggio	Este (PD)	S.E.S.A. spa
Compostaggio	Calvisano (BS)	Tercomposti spa
Digestione anaerobica	Asigliano Veneto (VI)	Berica Utiyla spa
Compostaggio	Montecchio Precalcino (VI)	Bertuzzo srl
Compostaggio/Digestione anaerobica	Bassano del Grappa (VI)	ETRA spa
Compostaggio	Vigonza (PD)	ETRA spa
Digestione anaerobica	Camposampiero (PD)	ETRA spa
Termovalorizzatore con recupero energetico	Padova (PD)	Hestambiente srl
Termovalorizzatore con recupero energetico	Schio (VI)	A.V.A. srl
Discarica	Sant'Urbano (PD)	G.E.A. srl

Per l'indicazione degli impianti di chiusura del ciclo specificamente utilizzati dal presente ambito tariffario si rinvia alle indicazioni contenute nella Relazione del gestore ETRA spa (Allegato 1).

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

Il Consiglio di bacino "Brenta per i rifiuti" ha acquisito dal gestore i dati e la documentazione richiesta, in conformità all'articolo 7.3 della delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF.

La Relazione del gestore ETRA spa illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e quelli desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti. La suddetta Relazione include la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 della Determina 2/2021/DRIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

1.5 Altri elementi da segnalare

Non si riscontrano ulteriori elementi da segnalare.

2 Descrizione dei servizi forniti (G)

Si fa esplicito rinvio ai contenuti della Relazione del gestore ETRA Spa (Allegato 1).

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

Si fa esplicito rinvio ai contenuti della Relazione del gestore ETRA Spa (Allegato 1).

4 Attività di validazione (E)

Gli uffici del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” hanno verificato la coerenza della documentazione proposta dal gestore ETRA spa e la rispondenza con i criteri dettati dal MTR-2. La validazione dei dati si è basata sulla verifica della completezza e della coerenza con il libro dei cespiti, i bilanci di esercizio e le fonti contabili ufficiali, comprese eventuali fatture specificamente imputabili ai singoli Comuni.

La verifica è stata condotta in modo congiunto anche per gli altri ambiti e Comuni serviti dal gestore. Si è verificato che i *driver* scelti per i “costi comuni” fossero coerenti con quelli scelti per gli altri servizi regolati e già passati al vaglio di ARERA. Soprattutto, si sono verificati i criteri e i *driver* di ribaltamento dei costi attinenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani tra i vari ambiti/Comuni che ne usufruiscono.

Pur nelle difficoltà determinate dall’implementazione di questo metodo di elaborazione del PEF e dalla non sempre facile interpretazione della nuova normativa, il Consiglio di bacino “Brenta per i rifiuti” ha verificato che **i dati dichiarati risultano essere congrui e coerenti con i valori desumibili dalle fonti contabili e dai documenti ufficiali e che la loro elaborazione risponde ai criteri dettati dal MTR-2.**

In considerazione del fatto che questo ambito tariffario dal 2022 dovrà conferire i rifiuti a smaltimento alla discarica GEA di Sant’Urbano e non più all’inceneritore AVA di Schio, i costi 2020 e 2021 dichiarati dal gestore relativi all’attività di trattamento dei rifiuti urbani presso impianti di incenerimento con recupero energetico sono stati lasciati alla voce CTS.

Si evidenzia che il gestore ETRA ha inserito nel PEF, soprattutto nelle ultime annualità, gli investimenti previsti dal Piano stralcio approvato da Consiglio di bacino “Brenta per i rifiuti” e sui quali sono state presentate le domande di finanziamento previste dal PNRR. Al momento tali investimenti sono stati inseriti al lordo di eventuali contributi pubblici, ma in sede di aggiornamento biennale e di eventuale revisione infra periodo, quando si saprà se le domande di finanziamento sono state accolte e l’ammontare dei finanziamenti concessi, si potranno rettificare i costi di capitale attualmente previsti imputando i valori al netto dei contributi.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il valore totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣTa) per ognuno dei quattro anni e il valore del totale delle entrate tariffarie massime (ΣT_{max}) applicabili nel rispetto del limite di crescita risultanti dal *Tool* di calcolo predisposto dall'Autorità (Allegato 1 della Determina n. 2/DRIF/2021) sono riportati nella seguente tabella.

	2022	2023	2024	2025
Limite alla crescita delle entrate tariffarie	2,60%	1,60%	1,60%	1,60%
Crescita effettiva PEF	21,18%,	2,36%	3,24%	1,68%
ΣTa	1.476.359	1.511.273	1.548.614	1.549.599
ΣT_{max}	1.250.026	1.499.981	1.523.980	1.548.364
Delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$)	226.333	11.293	24.634	1.235

Il PEF 2022-2025 dell'ambito tariffario di Rosà, calcolato in base alle regole del MTR-2 e alla scelta dei parametri indicati in questa Relazione, supera considerevolmente il limite di crescita nell'anno 2022.

Per il calcolo del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie il MTR-2 prevede di prendere in considerazione il livello di efficienza, il miglioramento previsto della qualità e le eventuali modifiche tecniche e operative al perimetro gestionale. La determinazione dei singoli coefficienti è illustrata nei seguenti paragrafi.

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Sulla base di quanto previsto all'articolo 5 del MTR-2 e nei limiti previsti dalla relativa tabella, in considerazione del buon livello di efficacia e di efficienza del gestore, per il **coefficiente di recupero di produttività** X_a è stato assegnato un valore pari a **0,1%** per tutto il quadriennio 2022-2025.

Per determinare tale valore si è, innanzitutto, tenuto conto del fatto che il costo complessivo risulta inferiore al *Benchmark* di riferimento, che è pari al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013. Se i fabbisogni standard per l'ambito tariffario di Rosà indicano un costo di 28,27 centesimi di euro al kg di rifiuto urbano prodotto, il costo unitario effettivo $CU_{eff2020}$ risulta di 18,46 centesimi di euro al kg.

In secondo luogo, come richiesto dal MTR-2, si sono valutati:

- soddisfacenti i risultati di raccolta differenziata (parametro γ_1), vista la percentuale della raccolta differenziata nel 2020, pari al **82,80%**, superiore all'obiettivo posto dalla legislazione nazionale;

- soddisfacente l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (parametro γ_2), viste le buone performance nell'avvio a riciclo dei rifiuti raccolti e l'impegno per favorire il miglioramento della qualità dei conferimenti da parte dell'utenza.

Complessivamente si è così determinato un livello “avanzato” di qualità ambientale delle prestazioni.

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Essendo state previste modifiche al servizio illustrate e dettagliate nei COI^{EXP}_{TF} , si è ritenuto di prevedere correlate variazioni ai livelli di qualità delle prestazioni (QL_a) e al perimetro delle attività gestionali (PG_a) nelle misure indicate nella sottostante tabella.

Parametri		2022	2023	2024	2025
Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità - QL_a	Max 4%	0%	0%	0%	0%
Coefficiente per le modifiche al perimetro gestionale - PG_a	Max 3%	1,00%	0%	0%	0%

5.1.3 Coefficiente C_{116}

Il Consiglio di Bacino non procede alla valorizzazione del coefficiente C_{116} per il periodo 2022-2025, in quanto il Gestore ETRA ha evidenziato la necessità della quantificazione delle componenti di natura previsionale CO_{116} .

5.2 Costi operativi incentivanti

Sono stati concordati e previsti con il gestore dei costi operativi incentivanti.

Nella voce COI^{EXP}_{TF} sono stati inseriti:

- € 10.553,25 di costi emergenti per il contributo dovuto dal Comune al Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” per il 2022 (non presente nel bilancio dell'azienda 2020).

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Si è verificato che i criteri e le tabelle dettate dal MTR-2 agli articoli 15.2, 15.3 e 15.4 in ordine alle vite utili dei cespiti sono stati rispettati da ETRA.

5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

I fattori di *sharing* previsti dal MTR-2 sono rappresentati da:

- il parametro b , fattore di *sharing* dei proventi della vendita di materiali ed energia derivante da rifiuti (AR), che può essere scelto nell'intervallo da 0,3 a 0,6;
- il parametro $b(1+\omega)$, fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai sistemi collettivi di *compliance* (AR_{SC}), come i corrispettivi CONAI, dove ω può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4.

Pur valutando positivamente l'impegno del gestore a massimizzare i proventi Conai e da vendita dei materiali oggetto di raccolta differenziata, la scelta di valorizzare questi parametri su valori vicini a quelli che massimizzano la decurtazione dei costi per gli utenti è dovuta alla tradizionale totale decurtazione dei proventi CONAI (e simili) dai costi sopportati dagli utenti.

5.4.1 Determinazione del fattore b

Il parametro b scelto è pari a 0,6.

5.4.2 Determinazione del fattore ω

Il fattore ω , individuato sulla base della valorizzazione dei parametri γ_1 e γ_2 , nel rispetto della matrice prevista all'articolo 3.2 del MTR-2, è pari a 0,10 e quindi il parametro $b(1+\omega)$ assume il valore di 0,66.

Per la valorizzazione dei parametri γ_1 (pari a -0,10) e γ_2 (pari a -0,10), si richiama quanto esposto nel paragrafo 5.1.1 della presente Relazione.

5.5 Conguagli

Per le componenti a conguaglio riferite alle annualità pregresse sono state valorizzate le seguenti voci:

- la componente residua a conguaglio relativa ai costi variabili riferiti al 2018 pari a € 17.280 e quella relativa ai costi fissi pari a € 53.458, che in base alle determinazioni del PEF 2020 erano da recuperare in ulteriori due annualità (2022 e 2023);
- la componente residua RCU_{TV} pari a € -60.638 e quella RCU_{TF} pari a € 89.418, che in base alle determinazioni del PEF 2020 sono da recuperare in ulteriori due annualità (2022 e 2023);

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Il Consiglio di bacino "Brenta per i rifiuti" rispetto ai dati, alle informazioni e agli atti trasmessi dal gestore ha rilevato una situazione di squilibrio finanziario della gestione, che è stato poi verificata mediante attività istruttoria di verifica e comparazione.

A valle della procedura partecipata dal gestore per la validazione dei dati e dei risultati emergenti dal calcolo regolatorio, la società ETRA, nell'ambito di diverse interlocuzioni in contraddittorio, ha rappresentato che per il 2022 l'ulteriore mancata copertura del delta tra il PEF e il limite di crescita prospettato creerebbe serie difficoltà economiche alla gestione del servizio e dunque ha formulato istanza di riequilibrio economico-finanziario.

Già nel 2020 e nel 2021 il PEF di questo Comune aveva superato i limiti di crescita, ma in entrambi i casi il Comune, allora nel ruolo di ETC, aveva stabilito di non coprire il delta di costi oltre il limite di crescita e, quindi, di non presentare istanza per il superamento del limite.

Il continuo superamento del limite di crescita da quando è stata introdotta la regolazione ARERA segnala per alcuni dei Comuni serviti dalla società ETRA degli importanti squilibri, che è necessario superare per rendere possibile la progressiva convergenza delle tariffe agli utenti e per non trasferire i disequilibri di singole gestioni sui subambiti che il Consiglio di Bacino sta costruendo in un orizzonte di graduale unificazione dei PEF.

Oltre che alle contabilizzazioni squilibrate tra i vari Comuni, il superamento dei limiti è dovuto anche al fatto che negli ultimi anni sono considerevolmente aumentate le tariffe praticate da alcuni impianti di trattamento (mediamente un aumento superiore al 40% dei costi CTR rispetto ai PEF 2018-2019). Costi la cui copertura deve essere assicurata.

Si evidenzia ulteriormente che il costo complessivo risulta ampiamente inferiore al fabbisogno standard.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Ai sensi del comma 4.6 della Delibera n. 363/2021/R/RIF, ci si è avvalsi della facoltà di applicare valori inferiori ad alcune voci delle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2.

Alla voce di costo CTS si è applicata una riduzione proposta dal gestore ETRA pari a **€ 135.106,06** per tutto il quadriennio, pari al minor costo rispetto al 2020 e al 2021 della discarica GEA di Sant'Urbano (PD) rispetto all'inceneritore AVA di Schio (VI).

Alla voce di costo CRD, con il consenso del gestore ETRA, si sono detratti **€ 36.932** per il 2022 e **€ 45.854** per gli anni seguenti, pari alle differenze tra lo *sharing* dei proventi derivanti dai sistemi collettivi di *compliance* (AR_{SC}) consentito dal tool di calcolo (66%) e quello applicato gli scorsi due anni (84%). Questa detrazione è stata concordata con il gestore ETRA per tutti gli ambiti tariffari nei quali è presente, per rendere più agevole l'assorbimento dei differenziali ancora presenti tra i vari ambiti senza operare discriminazioni tra i Comuni serviti.

La Delibera ARERA n. 68/2022/R/RIF ha rivisto i parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, riducendoli. Pertanto, con il consenso del gestore ETRA, ai sensi dell'articolo 2.2 della stessa Delibera, per ciascun anno si sono applicate delle detrazioni alle voci sulla remunerazione del capitale investito pari alle differenze tra i valori calcolati dal *Tool* e i valori calcolati con i parametri aggiornati come riportati nella successiva tabella.

Detrazioni per i CK di ETRA	2022	2023	2024	2025
Remunerazione del capitale investito netto R_a	€ 6.359	€ 6.627	€ 7.667	€ 8.867
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC,a}	€ 334	€ 307	€ 2.462	€ 2.206

L'insieme di queste detrazioni ha contribuito a contenere la crescita del PEF 2022.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Il Consiglio di bacino “Brenta per i rifiuti”, in accordo con il gestore ETRA, al fine di agevolare la sostenibilità delle tariffe applicate agli utenti e di limitare gli sbalzi da un anno all'altro, ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli.

Invece di applicare i conguagli relativi ai costi variabili e fissi al 2018 dal 2022 al 2023, si sono rimodulati dal 2023 come indicato nella successiva tabella.

	2022	2023	2024	2025
<i>RC_{TV2018}</i>	-	8.640	8.640	-
<i>RC_{TF2018}</i>	-	26.729	26.729	-
<i>RCU_{TV}</i>	-30.319	-30.319	-	-
<i>RCU_{TF}</i>	44.709	44.709	-	-
<i>RC_{TOT}</i>	14.390	49.759	35.369	-

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Non ricorre tale ipotesi.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il PEF per l'anno 2022 supera il limite di crescita per un importo di **€ 226.333**.

Il gestore ETRA ha manifestato le difficoltà che nascerebbero con la mancata copertura dei costi riportati nel PEF e ha chiesto di presentare l'istanza per il superamento del limite. Il Consiglio di bacino “Brenta per i rifiuti” condivide con tale proposta e, pertanto, presenterà l'istanza ad ARERA.

La necessità di riequilibrare la copertura dei costi del gestore ETRA nei diversi ambiti serviti è imprescindibile sia per questioni di equità tra gli utenti, sia per rendere possibile la progressiva convergenza delle tariffe.

Per le annualità successive il delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max} a$) risulta molto limitato e il mancato riconoscimento non mette in crisi l'equilibrio economico e finanziario della gestione, anche perché il delta è il risultato del calcolo dei costi di capitale previsti nei prossimi anni al lordo dei contributi pubblici che si spera di ottenere. Pertanto, in sede di aggiornamento biennale o dell'eventuale aggiornamento infra periodo tale delta dovrebbe essere riassorbito.

5.11 Ulteriori detrazioni

Ai sensi del comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, dal totale del PEF prima di procedere al calcolo delle tariffe degli utenti vanno sottratte le seguenti entrate:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto legge n. 248/2007, per un valore di € 7.399,43;
- le entrate per attività di recupero evasione, stimate per un valore di € 0;

Complessivamente le detrazioni al PEF ammontano a € 7.399,43.